



AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI

# IL RUOLO DELL'AUTORITÀ DOGANALE NELLA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

UFFICIO DELLE DOGANE DI BIELLA  
Angelo Esposito - Responsabile Antifrode

Biella 02/07/2013

# *I presupposti normativi (art. 2 del Considerando Reg. CE 1383/03)*

- **Le autorità doganali hanno la competenza primaria della supervisione degli scambi internazionali della Comunità in modo da contribuire al commercio leale e libero .... Le autorità doganali mettono in atto misure intese in particolare ai seguenti obiettivi:**
- **a) tutelare gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati membri;**
- **b) tutelare la Comunità dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime;**
- **c) garantire la sicurezza della Comunità e dei suoi residenti nonché la tutela dell'ambiente, ove necessario in stretta collaborazione con altre autorità;**
- **d) mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi.**

# L'intervento doganale: base giuridica

- Reg. (CE) n.1383/2003 del 22 luglio 2003 (regolamento base);
- Reg. (CE) n.1891/2004 del 21 ottobre 2004 (regolamento applicativo).

# Le condizioni di intervento dell'autorità doganale

- Il Reg. (CE) n.1383/2003 individua tre categorie di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale:
- merci contraffatte;
- merci usurpative;
- merci che ledono i diritti relativi ad un brevetto, ad un certificato protettivo complementare, alla privativa nazionale o comunitaria per ritrovati vegetali, alle denominazioni di origine o alle indicazioni geografiche protette, alle denominazioni geografiche.

# Le condizioni di intervento dell'Autorità doganale

CONTRAFFAZIONE  
(Reg. CE n.1383/03)

SICUREZZA DEI  
PRODOTTI  
(Reg. CE n. 765/08)

MADE IN ITALY  
(art. 4 c. 49 L. 350/03)

ACCORDO DI  
MADRID

# LA CONTRAFFAZIONE: NOZIONE

- Con il termine contraffazione, intesa nella sua accezione più ampia, ci si intende riferire a tutta una serie di fenomenologie essenzialmente riconducibili alla:
  - a. produzione e commercializzazione di merci che recano - illecitamente - un marchio identico ad un marchio registrato;
  - b. produzioni di beni che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti coperti da copyright - fenomeno meglio conosciuto con il nome di “pirateria” - modelli o disegni.

# Merci usurpative

- merci che costituiscono o contengono copie (es. del modello o del disegno) fabbricate senza il consenso del titolare del diritto

# MADE IN ITALY

- La legge Finanziaria 2004 (Art. 4, c. 49 della legge n. 350/2003) dispone che l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 C.P.
- Dal 1° gennaio 2007, l'articolo in parola è stato modificato: è punibile anche l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli



# MADE IN ITALY

- L.F. 2004 (art. 4, comma 49):
  - ▣ falsa indicazione: la stampigliatura “made in Italy” su prodotti e merci non originari
  - ▣ fallace indicazione: l’uso di segni, figure, ecc., che possano indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana (anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci)
  - ▣ Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio
  - ▣ È possibile la sanatoria sul piano amministrativo:
    - Della fallace indicazione mediante asportazione dei segni, figure, altre indicazioni
    - Della falsa indicazione mediante esatta indicazione dell’origine o asportazione stampigliatura “made in Italy”.

# MADE IN ITALY

Il legislatore nazionale ha esteso al Made in Italy, la tutela penale prevista per i diritti di proprietà intellettuale.

Lo scopo della norma è tutelare la buona fede del **consumatore finale** e **l'imprenditoria italiana** dalla concorrenza sleale.

Con l'introduzione dell'art. 16 del D.L. n. 135/09 un prodotto può essere etichettato 100% "Made in Italy" quando il **disegno**, la **progettazione**, la **lavorazione** e il **confezionamento** sono compiuti esclusivamente sul territorio nazionale.

Le violazioni legate alla norma sul prodotto interamente italiano possono essere di due tipi:

# MADE IN ITALY

Con l'introduzione dei commi 49 bis e 49 ter dell'art. 4 L. 350/03 il legislatore ha previsto che l'uso fuorviante del marchio aziendale tale da indurre il consumatore a ritenere che la merce sia di origine italiana è punito con la sanzione amministrativa da € 10.000 a € 250.000 e con la confisca amministrativa del prodotto.

L'uso fuorviante del marchio consiste nell'apporre su prodotti esteri il marchio aziendale con le seguenti diciture:

**Indirizzo italiano, nome di città italiana, bandiera italiana, sito internet con dominio, indicazioni come “designed in Italy”, “styled in Italy” ecc.**

# ACCORDO DI MADRID

- L'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, riveduto da ultimo a Lisbona il 31 ottobre 1958, fu ratificato in Italia con legge 4 luglio 1967, n. 676
- Attribuisce alle Dogane il potere di sequestrare le merci che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza

# ACCORDO DI MADRID

- Le disposizioni applicative dettate con D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 656 prevedono:
  - ▣ gli uffici doganali procedono al fermo delle merci all'atto della loro introduzione in Italia, e danno immediata notizia all'Autorità Giudiziaria
  - ▣ Se, trascorsi 60 giorni dalla comunicazione, l'A.G. non ha disposto il sequestro della merce, gli uffici doganali possono restituire agli interessati la merce, previamente regolarizzata mediante l'asportazione dell'indicazione falsa o fallace

# *Le sorti delle merci contraffatte*

- **Le merci contraffatte devono essere distrutte o messe fuori dai circuiti commerciali (donazione ai fini umanitari), non essendo possibile alcuna sanatoria amministrativa (rimozione dei segni distintivi falsi). L' art. 4 comma 80 L. 350/03 consente all'autorità doganale di procedere con provvedimento amministrativo alla distruzione della merce entro tre mesi dal sequestro probatorio sentita l'autorità giudiziaria e previa acquisizione di campioni ai fini probatori.**

# ALCUNI ESEMPI DI CONTRAFFAZIONE



# NUMERO DEI SEQUESTRI

Categorie	2009 N. pezzi	2010 N. Pezzi	2011 N. Pezzi	2012 N. pezzi
Prodotti alimentari, alcolici ed altre bevande	792	1.466.328	108.900	5.136
Profumi e cosmetici	173.864	51.995	30.910	140.731
Abbigliamento e accessori	2.029.633	2.917.860	854.844	168.693
Calzature e accessori	722.403	780.964	974.468	467.794
Apparecchiature elettriche	477.932	58.704	215.130	159.990
Apparecchiature informatiche	227.349	129.250	363.157	244.007
CD, DVD, cassette...	46.057	1.283.693	2.400	3
Orologi e gioielli	83.488	384.357	145.476	57.172
Giocattoli e giochi	948.147	362.994	85.010	171.278
Altre merci	6.465.118	6.885.649	805.410	3.873.629
Tabacchi	1.687.320	1.151.300	1.273.850	730.100
Medicinali	92.920	228.388	25.118.850	90.170
<b>Totale contraffazione</b>	<b>12.955.023</b>	<b>15.701.482</b>	<b>29.978.405</b>	<b>6.108.703</b>



# FALSTAFF

In questi ultimi anni il fenomeno della contraffazione ha assunto un carattere estremamente rilevante in quanto costituisce una seria minaccia per la sicurezza internazionale, per la salute dei consumatori e per lo sviluppo economico.

Nel 2005 il progetto FALSTAFF ha ricevuto la Menzione d'Onore negli eEurope Awards, Oscar Europeo 2005 per le migliori iniziative di e-government, che ha avuto luogo a Manchester, presso la Presidenza del Regno Unito del Consiglio UE.

Nel rispetto di tali esigenze, il progetto di lotta alla contraffazione, elaborato dall'Agenzia delle Dogane, si concretizza nella costituzione di una banca dati multimediale dei prodotti autentici inserita nel sistema informativo AIDA (Automazione Integrata Dogane e Accise) dell'Agenzia.



# Chi può presentare la domanda?

- il titolare del diritto;
- il soggetto autorizzato ad esercitare il diritto, in forza di contratto o altro strumento giuridico;
- il rappresentante del titolare o del soggetto autorizzato.

# FALSTAFF Domanda d'intervento

- **La domanda d'intervento può essere diretta a tutelare beni in ambito nazionale (domanda nazionale) ovvero sull'intero territorio comunitario (domanda comunitaria). In tale ultimo caso il richiedente dovrà indicare lo Stato o gli Stati membri nei quali si chiede l'intervento delle autorità doganali, nonché il nome e l'indirizzo del titolare del diritto in ciascuno degli Stati membri interessati.**

# Legittimazione del titolare

- Il richiedente deve:
- per i diritti oggetto di registrazione o deposito, offrire una prova della registrazione o del deposito;
- per i diritti non registrati o non depositati, offrire qualsiasi mezzo di prova attestante la qualità di titolare originario.

# Contenuto obbligatorio della domanda

- La domanda deve recare:
- una descrizione tecnica accurata e dettagliata delle merci;
- informazioni circostanziate sul tipo e le modalità della frode (qualora conosciute);
- il nome e l'indirizzo dell'operatore da contattare, designato dal titolare del diritto;
- la dichiarazione con la quale il titolare riconosce la propria responsabilità civile per ogni eventuale danno arrecato a terzi, facendosi carico altresì delle spese sostenute per il mantenimento delle merci sotto il controllo doganale.

# Contenuto facoltativo della domanda

- La domanda può inoltre recare ogni altra informazione utile a valutare il carattere fraudolento della spedizione:
- il valore della merce sul mercato legale nello Stato in cui è presentata la domanda;
- il luogo in cui le merci normalmente si trovano o il luogo di destinazione previsto;
- gli eventuali numeri identificativi di colli e spedizioni;
- la prevista data di arrivo o partenza;
- il mezzo di trasporto utilizzato;
- l'identità dell'importatore, dell'esportatore o del detentore delle merci;
- il Paese di produzione e gli itinerari utilizzati dai trafficanti;
- le specifiche tecniche che consentono di distinguere le merci autentiche da quelle sospette.

# Modalità di presentazione

- La presentazione delle istanze di tutela avviene online previa abilitazione del soggetto richiedente al Servizio Telematico Doganale.
- L'adesione al STD avviene anch'essa via web con l'invio telematico dell'istanza ed il successivo prelievo delle credenziali presso un ufficio doganale.

# Accoglimento della domanda

- L'Ufficio Investigazioni, nell'ambito dell'Ufficio Centrale Antifrode, esamina le domande d'intervento pervenute, accogliendole o respingendole nel termine di 30 giorni.
- L'efficacia della domanda di intervento è di un anno, ferma restando l'eventuale proroga per un periodo di uguale durata su richiesta dell'interessato.



# Il progetto F.A.L.S.T.A.F.F.

- Le informazioni raccolte attraverso le domande d'intervento alimentano una banca dati multimediale per la raccolta dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare
- (art.4, commi 54 e 55 della L. 24 dicembre 2003, n.350 - Determinazione direttoriale n.282/UD del 28.02.2004)

# Le funzionalità della banca dati

Ogni azienda che richieda un intervento di tutela del prodotto genera una scheda della banca dati. All'interno della scheda ogni prodotto da tutelare è identificato da un codice che individua l'esatta classificazione tariffaria del prodotto, realizzando dunque un'associazione tra quel prodotto specificamente individuato e la relativa codifica doganale.

# Le funzionalità della banca dati

Nella scheda possono inoltre essere registrate, per ogni prodotto, tutte le informazioni di carattere tecnico che lo contraddistinguono.

Della banca dati fanno parte anche le immagini del prodotto e la mappa dei suoi itinerari doganali.

# Le modalità d'intervento della dogana

In presenza di merci potenzialmente contraffatte la dogana:

- sospende lo svincolo o dispone il blocco delle merci;
- informa il titolare del diritto e il dichiarante;
- offre al richiedente la possibilità di ispezionare le merci;
- procede al campionamento delle stesse per l'eventuale analisi a spese del titolare del diritto.

# La durata del blocco

La sospensione dello svincolo o la durata del blocco della merce può protrarsi fino ad un massimo di **dieci giorni lavorativi** (tre giorni per le merci deperibili), decorrenti dalla data di ricezione della notifica della sospensione dello svincolo o del blocco e prorogabili (solo per le merci non deperibili) fino ad massimo di ulteriori **dieci giorni lavorativi**.

# Svincolo delle merci

Scaduto il termine senza che all'ufficio sia stato comunicato l'avvio di una procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l'ufficio medesimo è tenuto a rilasciare la merce nella disponibilità della parte interessata.

# CONCLUSIONI

La contraffazione è un delitto che crea particolare allarme sociale per i seguenti motivi:

- ❑ Grave pregiudizio economico arrecato ai **fabricanti** e ai **commercianti** derivante alla concorrenza sleale.
- ❑ Grave pregiudizio arrecato alla buona fede, alla salute e alla sicurezza dei **consumatori**.